



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MASCITELLI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2009

Modifiche all’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. - Nel cosiddetto processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario locale (SSN), che deve indirizzare la organizzazione sanitaria pubblica verso una maggiore autonomia ed efficienza, applicando logiche e strumenti manageriali, elemento fondamentale è certamente costituito dalla figura del direttore generale, soggetto strategico principale di un'azienda sanitaria. L'attuale legislazione vigente lascia ampi margini di autonomia nella definizione sia dei requisiti professionali necessari per la nomina, sia degli indicatori di performance per la valutazione successiva. L'esigenza, in passato considerata legittima di un rapporto fiduciario tra dirigenza politica e gestionale, ossia tra assessori e direttori generali delle unità sanitarie locali (USL), ha consentito, nei fatti, ai primi di scegliere spesso persone del tutto inadeguate al ruolo e perciò stesso inclini a stabilire un rapporto di sudditanza o connivenza. Per far saltare questa ferrea connessione oggi in vigore bisogna radicalmente modificare il potere di nomina o di scelta del direttore generale e sostituirlo con norme rigorose che scoraggino in partenza le possibili intrusioni e invadenze della discrezionalità politica.

Il presente disegno di legge intende de-strutturare il meccanismo delle nomine, sottraendolo ai vincoli della politica, favorendo una normativa di selezione dei *manager* su un livello qualitativo più alto. Con queste finalità il disegno di legge ha recepito parti di precedenti proposte presenti in altri disegni di legge delle passate legislature, in quanto già da tempo, è sentita la forte esigenza di aggiornare una normativa ormai vecchia e spesso foriera di degenerazioni nella gestione sanitaria.

In particolare, all'articolo 1 del presente disegno di legge, le modifiche apportate all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono volte a far sì che:

- le regioni rendano accessibile a tutti le informazioni circa delle vacanze dei posti di direttore generale delle USL e la relativa attivazione delle procedure di selezione, attraverso la pubblicazione sui siti propri *internet* (comma 2);

- siano più stringenti i requisiti necessari per accedere alla suddetta posizione, tra i quali in particolar modo la comprovata competenza ed esperienza nella responsabilità gestionale diretta pregressa delle risorse finanziarie (comma 3, lettera *b*), requisito considerato prioritario e non più aggiuntivo, come invece previsto dalla alla legislazione vigente;

- sia obbligatoria la frequenza di un corso accreditato di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, antecedente alla eventuale nomina e quindi con valenza di prerequisito (comma 3, lettera *c*));

- sia necessaria l'iscrizione ad un elenco-graduatoria nazionale, aggiornato con periodicità biennale dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei titolari dei requisiti per l'accesso alla direzione generale (comma 3, lettera *d*));

- i requisiti di cui sopra siano valutati da una commissione nazionale di esperti nominata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 3-*bis*), che approvi una graduatoria dei candidati, dopo aver compiuto un esame approfondito dei candidati medesimi attraverso un'analisi oggettiva preliminare dei loro *curriculum* e una successiva valutazione suddivisa in un

colloquio di tipo informativo e in un esame di approfondimento di tipo tecnico manageriale (comma 3-ter).

Inoltre, il presente disegno di legge stabilisce, per rafforzare il connotato della trasparenza nella procedura di selezione, che il

provvedimento di nomina, di conferma o revoca del direttore generale sia adeguatamente motivato e reso pubblico sui siti *internet* della regione, dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera interessate (comma 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, non inferiore a un mese prima della scadenza del bando di concorso, anche utilizzando i propri siti *internet*, l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.»;

b) al comma 3:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale, con responsabilità gestionale diretta delle risorse umane, finanziarie o tecniche»;

2) dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

«*c*) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. I predetti corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia delle attività didattiche e alla durata dei corsi è effettuato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova-

zione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di proposte formulate congiuntamente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

d) iscrizione ad una graduatoria nazionale, aggiornato ogni due anni dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei titolari dei requisiti per l'accesso alla direzione generale.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I requisiti, di cui al comma 3, lettere b) e c), sono valutati da una commissione nazionale composta da sette esperti, di cui tre scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo della consulenza aziendale direzionale; due scelti su proposte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) uno su proposte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e uno su proposte dell'Istituto superiore di sanità. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione o programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati una sola volta.

3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis compie un esame oggettivo preliminare dei *curriculum* dei candidati e sottopone ciascun candidato a una valutazione suddivisa in un colloquio generale di tipo informativo e in un esame di approfondimento di tipo tecnico-manageriale. La commissione approva, sulla base delle suddette valutazioni, una graduatoria dei candidati, che viene pubblicata ogni due anni sul sito *internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il provvedimento di nomina, di conferma o revoca del direttore generale deve essere adeguatamente motivato e pubblicato sui siti *internet* della regione, dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera interessate. In caso di mancata conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter».

Art. 2.

1. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dalle regioni prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo vigente prima della medesima data.

